

	REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	I013
		Rev. 0 del 10.11.2017

1. SCOPO.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. FUNZIONI COINVOLTE.....	2
4. SOGGETTI AUTORIZZATI.....	2
5. TIPOLOGIE.....	3
6. ESCLUSIONI.....	4
7. LIMITE DI SPESA MENSILE AMMISSIBILE.....	4
8. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	4

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	10.11.17	1°EMISSIONE	Amministrazione e Controllo	RSGQ	DG

	REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	I013
		Rev. 0 del 10.11.2017

1. SCOPO

Viene stilato il presente Regolamento al fine disciplinare i casi in cui è possibile far fronte a spese di rappresentanza, ovvero individuare i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, le modalità e le conseguenti procedure che dovranno essere seguite nel rispetto della normativa vigente per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

2. DEFINIZIONI

1. Si definiscono spese di rappresentanza i costi affrontati da Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (in seguito FRRB) per conservare o incrementare il pregio di Fondazione all'esterno della propria struttura, per ciò che concerne i propri scopi istituzionali in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni normative a cui è assoggetta.
2. Possono essere ricondotte alle poc'anzi citate spese gli esborsi sostenuti per manifestazioni che perseguono finalità proprie che FRRB si prefigge per il tramite dei suoi rappresentanti nei confronti di istituzioni e soggetti estranei.

3. FUNZIONI COINVOLTE

- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Amministrazione e Controllo

4. SOGGETTI AUTORIZZATI

1. I soggetti autorizzati ad eseguire spese di rappresentanza in nome e per conto di FRRB sono:
 - il Direttore Generale;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione per le attività e iniziative di sua competenza e attribuzione.
2. Il Direttore Generale ha la facoltà di delegare i proprio dipendenti e/o collaboratori a sostenere spese di rappresentanza.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare i membri del Consiglio di Amministrazione a sostenere spese di rappresentanza.

	REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	I013
		Rev. 0 del 10.11.2017

5. TIPOLOGIE

Ai sensi del paragrafo 2 del presente Regolamento, possono definirsi spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a. ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali della Fondazione a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale;
- b. offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente paragrafo 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lettera a);
- c. colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti ed eventuali loro accompagnatori e/o collaboratori, che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
- d. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi della Fondazione ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita alla Fondazione, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali della Fondazione;
- e. conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- f. inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse da Fondazione, alle quali partecipino personalità o Autorità estranee alla Fondazione, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- g. organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali della Fondazione e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della radio e televisione, escluse le spese di carattere personale;
- h. atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee alla Fondazione o di componenti degli Organi della Fondazione o di dipendenti di essa;
- i. forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene, ecc.) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni alla Fondazione;

	REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	I013
		Rev. 0 del 10.11.2017

- j. manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo, ecc.

6. ESCLUSIONI

1. Secondo quanto previsto dal presente Regolamento, non possono essere definite spese di rappresentanza tutto quanto non espressamente ivi previsto ed elencato, ovvero tutto quanto non sia confacente agli scopi e alle finalità perseguite da Fondazione e conseguentemente non verrà riconosciuto alcun rimborso.
2. Precisamente, non possono essere ricomprese fra le spese di rappresentanza:
 - a. oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - b. omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti della Fondazione.

7. LIMITE DI SPESA MENSILE AMMISSIBILE

Le spese di rappresentanza sostenute da Fondazione non potranno eccedere l'importo mensile di Euro 5.000,00.

8. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le sopra definite spese di rappresentanza verranno annualmente definite e approvate in sede di bilancio di previsione.
2. Al fine di ottenere il rimborso delle spese di rappresentanza si dovrà presentare una dichiarazione compilando l'apposito modulo "*Rimborso spese di rappresentanza*" corredato dagli originali dei giustificativi, quali fatture e/o scontrini fiscali.
3. In caso di delega da parte del Direttore Generale ad eseguire le spese di rappresentanza da parte di dipendenti e collaboratori di Fondazione (di cui al paragrafo 4.2), il Direttore Generale dovrà autorizzare il rimborso delle spese previa verifica di quanto richiesto al precedente paragrafo 2.
4. Le spese di rappresentanza effettuate personalmente ed autorizzate dal Direttore Generale, come da paragrafo 4, saranno liquidate dalla funzione Amministrazione e Controllo, il quale provvederà al rimborso previa attestazione della natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
5. Nella specie, il Direttore Generale e/o il soggetto che presenta la richiesta di rimborso, al fine di averne diritto, dovrà indicare:
 - data, luogo e circostanza che ha originato la spesa sostenuta;
 - soggetti, oltre a se stesso, per cui è stata sostenuta la spesa: numero, carica e/o ruolo ricoperto, eventuale ente rappresentato o di provenienza;
 - interesse istituzionale perseguito.

 <p>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica</p>	<p>REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA</p>	<p style="text-align: center;">I013</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Rev. 0 del 10.11.2017</p>
--	--	---

6. Eventuali ulteriori spese non espressamente disciplinate nel presente Regolamento potranno essere portate all'attenzione del Direttore Generale e dal medesimo valutate al fine di esser approvate con specifici decreti di impegno e di liquidazione.